

ADEGUAMENTO DELLE DIRETTIVE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA F – AZIONE FB “MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI” DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE SARDEGNA 2000/2006

Le presenti disposizioni integrano e adeguano le direttive operative per l'Azione “Miglioramento del benessere degli animali” della Misura F – “Agroambiente e benessere degli animali” del PSR 2000-2006 di cui al Reg. 1257/99, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n.10/6 del 14 marzo 2006, e concernono i seguenti aspetti:

- a) applicazione del regime di Condizionalità;
- b) revisione della disciplina relativa agli impegni essenziali e accessori e relative riduzioni (art. 3, comma 4, punto “a” del Decreto Ministeriale n. 6306 del 4 dicembre 2002);
- c) casi di forza maggiore.

a) Applicazione del regime di Condizionalità:

L'Azione Fb “Miglioramento del benessere degli animali”, attivata per la prima volta nel 2006 ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 con il PSR 2000-2006 ed in ragione del suo carattere quinquennale transitata nel nuovo periodo di programmazione ai sensi del Reg. CE 1320/06, prevede il rispetto da parte dei beneficiari di una *baseline* di riferimento rappresentata dalle Buone Pratiche Agricole e Zootecniche normali (BPAZn) e dagli Atti della Condizionalità di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1782/03 pertinenti al settore interessato.

Tuttavia, nel rispetto di una specifica raccomandazione della Commissione UE emanata in occasione dell'entrata in vigore del regime sulla Condizionalità 2005 e quindi al fine di favorire il passaggio alla nuova fase di programmazione, la stessa Azione prevede che *“con l'entrata in vigore del prossimo documento di programmazione 2007/2013, se necessario, saranno adeguati i calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per la definizione del premio, nonché gli impegni che gli agricoltori assumono con l'adesione all'Azione”*.

Considerato che l'intero sistema della Condizionalità, come recepito dalla DGR n. 8/6 del 28/02/2006, è entrato pienamente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007 e che è opportuno che le regole di gestione e controllo dell'Azione Fb seguano i principi previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 relativo ai regimi di sostegno diretti, si ritiene necessario estendere l'intero regime della Condizionalità anche ai beneficiari della Azione in questione.

Ciò premesso, si dispone che a decorrere dalla seconda annualità di impegno i beneficiari dell'Azione Fb “Miglioramento del benessere degli animali” del PSR 2000/2006 sono obbligati al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di cui all'allegato III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03 come recepiti dalla n. 8/6 del 28/02/2007 e eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in sostituzione delle Buone Pratiche Agricole e Zootecniche.

In considerazione della rilevanza ambientale della Misura, il carico massimo di animali allevati per ettaro di SAU rimane invariato, ferme restando le pertinenti disposizioni approvate con Deliberazione della Giunta Regione n. 10/6 del 14 marzo 2006.

Poiché la misura, come sopra adeguata alla nuova fase di programmazione, non impone degli obblighi più onerosi dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni non vengono modificati e pertanto il premio non deve essere ricalcolato.

b) Adeguamento della disciplina relativa agli impegni essenziali e accessori e relative riduzioni

Con riferimento all'Elenco degli impegni essenziali ed accessori e relative riduzioni, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/6 del 14 marzo 2006, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in sede di attuazione e ferme restando tutte le altre prescrizioni, si dispone che dal secondo anno di impegno uno dei due controlli dell'impianto di mungitura è essenziale, mentre l'altro è accessorio e comporta la riduzione del premio nella misura dell'8%.

c) Casi di forza maggiore

Al fine di favorire la ricostituzione del gregge che ha subito riduzioni per cause di forza maggiore si dispone che l'allevatore possa reintegrare durante il quinquennio di impegno il numero di animali eventualmente deceduti.